

Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) contiene modifiche in materia di [integrazioni salariali](#) e [trattamenti a sostegno del reddito](#) connessi alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario

Il decreto Rilancio, tra le varie disposizioni in [materia di lavoro](#), reca importanti modifiche alle integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Successivamente, il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale. La [circolare INPS 10 luglio 2020, n. 84](#) illustra tutte queste novità e fornisce istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dai decreti in esame.

Nello specifico sono presenti informazioni su:

- modifiche in materia di **trattamento ordinario** di integrazione salariale e assegno ordinario per la causale "Covid-19";
- modifiche alla **Cassa Integrazione Ordinaria** per le aziende che si trovano in Cassa Integrazione Straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18/2020;
- disciplina dell'**assegno ordinario** del Fondo di Integrazione Salariale (FIS);
- assegno ordinario dei **Fondi di solidarietà bilaterali** e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui rispettivamente agli articoli 26 e 40 del d.lgs 148/2015;
- trattamento di **Cassa Integrazione** a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020;
- **Cassa Integrazione Speciale** per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).

Trattamenti di integrazione salariale in deroga: INPS anticipa il 40%

Il decreto Rilancio, modificando il decreto Cura Italia, ha disposto che l'INPS possa anticipare una parte dei **trattamenti di integrazione salariale in deroga** per il prolungamento oltre le nove settimane. Il datore di lavoro può chiedere che l'Istituto provveda al **pagamento diretto** della prestazione nella misura del **40% delle ore autorizzate**

L'obiettivo della norma è che il lavoratore possa avere una disponibilità economica nel più breve tempo possibile. A tal fine l'Istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Le prestazioni interessate da questa possibilità sono:

- Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
- Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)
- Assegno Ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà.

Il manuale "[Pagamento anticipato del 40% delle integrazioni salariali](#)" (pdf 981KB) illustra i passaggi e i dettagli per inoltrare la domanda.

L'Istituto, con il [messaggio 18 novembre 2020, n. 4335](#), ha fornito [ulteriori dettagli](#) in merito all'anticipo del 40%.